

OGGETTO: iscrizione nei registri anagrafici di cittadini stranieri. Procedure di controllo

I **cittadini comunitari** possono ottenere l'iscrizione nei registri anagrafici (residenza) producendo la seguente documentazione:

- **Contratto di lavoro subordinato o iscrizione alla Camera di Commercio per lavoro autonomo**
- **Ultima busta paga**
- **Denuncia di inizio di attività per le badanti**
- **I senza lavoro presentano un'autocertificazione** dalla quale deve risultare la disponibilità di un reddito minimo annuo di euro 5.061,00 nel caso in cui la famiglia sia composta da non più di due persone (10.123 nel caso di famiglia di non più di 4 persone, 15.185 per famiglie di più di 5 componenti) e **un'assicurazione** che copra le eventuali spese sanitarie per almeno un anno

I **cittadini extracomunitari** possono ottenere l'iscrizione nei registri anagrafici (residenza) **producendo il permesso di soggiorno o documentazione equipollente** (l'accertamento della disponibilità di un lavoro e del relativo reddito e di un'assicurazione sanitaria viene effettuato in via preventiva dalle Questure).

Il **Comune di Novara** per concedere la residenza ai cittadini stranieri, **oltre alla documentazione prescritta dalle norme vigenti**, verifica anche:

1. **che dispongano di un alloggio che rispetti requisiti minimi previsti dalla normativa regionale** in materia di edilizia economica popolare (non più di due persone per ogni vano)
2. nel caso di cittadini comunitari senza lavoro **l'acquisizione agli atti**, oltre all'autocertificazione inerente il reddito, **dell'estratto conto bancario o postale**
3. nel caso di cittadini comunitari con contratto di lavoro subordinato o iscrizione alla Camera di Commercio **l'acquisizione agli atti di un'autocertificazione inerente il reddito analoga a quella dei senza lavoro e la relativa documentazione di supporto (estratto conto bancario o postale o altro documento comprovante il possesso di un reddito minimo idoneo)**
4. **l'abitudine della dimora dichiarata**, verificata attraverso **ripetuti accertamenti** effettuati dal Comando di Polizia Municipale, specialmente nei casi di reinscrizione di cittadini già cancellati per irreperibilità o quando l'Ufficiale d'Anagrafe ritiene che si tratti di richieste di residenze "di comodo"
5. **la permanenza del requisito della dimora abituale** alla scadenza del permesso di soggiorno e in fase di rinnovo dello stesso per scoraggiare il fenomeno della cosiddetta "vendita delle residenze" e per effettuare in controllo effettivo del territorio

Successivamente all'iscrizione anagrafica vengono disposti accertamenti tramite il Comando di Polizia Municipale per la verifica della permanenza del requisito della dimora abituale tutte le volte in cui l'Ufficiale d'Anagrafe viene a conoscenza di elementi che lo convincono che lo stesso è venuto a mancare (impossibilità di notifica di atti, segnalazioni pervenute dal Comando di Polizia Municipale o dall'Ufficio Casa o da altri Enti Pubblici, segnalazioni pervenute dai proprietari degli alloggi affittati e simili).

A seguito di tali segnalazioni e delle relative verifiche si dispone, in caso di irreperibilità dell'interessato alla relativa cancellazione dai registri.

Non sono stati invece istituito controlli sulla presunta "pericolosità sociale" dei richiedenti perché tale procedura

1. potrebbe configurare il reato di usurpazione di funzioni pubbliche, sanzionabile, ai sensi dell'art. 347 c.p., con una reclusione fino a due anni e un comportamento discriminatorio se non applicato anche ai cittadini italiani
2. sarebbe inefficace dal momento che né la Polizia Municipale, né le forze dell'ordine possono dichiarare la pericolosità sociale di cittadini provenienti dall'estero, specialmente da paesi, come la Romania, che ancora non hanno banche dati interconnesse con quelle italiane dalle quali risulti se gli istanti hanno subito condanne penali nei loro paesi. L'unica banca dati disponibile è il **casellario giudiziale italiano**, ma, evidentemente, in esso sono iscritti solo quegli stranieri che hanno già subito condanne in Italia e che quindi o già risiedono legalmente nel nostro Paese o sono o sono stati clandestini. In questa seconda ipotesi si tratta ormai in massima parte di cittadini extracomunitari per il quali il titolo al soggiorno e quindi alla residenza viene rilasciato dalla Questura.